

COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

**L.R. 11/2015, ART. 15: FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI.
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI VILLESSE PER
“MANUTENZIONE DEL SISTEMA SCOLANTE” IN COMUNE DI
VILLESSE. -----**

CUP: J81G18000470002

CIG: ZCF2AC795C

**CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA
ISONTINA DI RONCHI DEI LEGIONARI (GO) AI SENSI
DELL’ART. 15 COMMA 12 DELLA L.R. 11/2015. -----**

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre presso la
sede del Comune di Villesse, sita in Via Roma, 16 a Villesse (GO) sono
comparsi i signori: -----

• dott. Lorenzo RIGONAT nato a Gorizia (GO) il 14/02/1980, responsabile
del servizio - Area tecnico-manutentiva del Comune di Villesse, il quale, ai
sensi di quanto previsto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dichiara di agire nel presente
atto, in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che
rappresenta: Comune di Villesse, con sede a Villesse (GO) in via Roma n.
16, Codice Fiscale n. 80002350314, Partita I.V.A. 00123350316, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente “Comune”; -----

• p.i. Enzo LORENZON nato a Ponte di Piave (TV) il 31/07/1949 dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina con sede a Ronchi dei Legionari
(GO) in via Roma 58, che rappresenta nella sua qualità di Presidente e

Legale Rappresentante, C.F. 90007040315 e P. I.V.A. 00441790318, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Consorzio”;-----

PREMESSO CHE:

- nel territorio del Comune di Villesse è presente una rete di rogge, fossi, canali, scoli e relativi manufatti di classe 5 ai sensi della Legge Regionale n. 11/2015 dd. 29/04/2015, che necessitano di manutenzione al fine di garantire un adeguato ed efficace smaltimento delle acque; -----

- ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n. 11/2015 dd. 29/04/2015 ai Comuni compete, tra l’altro, la tutela dei corsi d’acqua di classe 5 attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale o attraverso il regolamento di polizia rurale, nonché l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dell’alveo;-----

- per il mantenimento dell’efficienza idraulica di tale rete scolante, anche ai fini della messa in sicurezza del territorio comunale è necessario procedere alla manutenzione della stessa con interventi di sfalcio, decespugliamento e ricalibratura e la pulizia ed il rifacimento di parte dei passaggi sui fondi campestri ora ostruiti o in parte collassati e di sezione non idonea e che attualmente ostruiscono il regolare scolo delle acque; -----

- per tale motivo il Comune di Villesse con nota prot. 4971 dd. 13/08/2018 ha presentato alla Direzione regionale ambiente ed energia – Area tutela geologico-idrico-ambientale – Servizio difesa del Suolo, la richiesta di trasferimento fondi per eseguire le manutenzioni ordinarie sui fossi e canali di competenza comunale per un importo di € 16.000,00;-----

- con Decreto n° 3126/AMB del 29/08/2018, Prenumero 3390, la Direzione Centrale ambiente ed energia – Area tutela geologico – idrico – ambientale –

Servizio difesa del suolo – ha disposto il trasferimento al Comune dei fondi necessari alla manutenzione della rete scolante per un importo di € 16.000,00;-----

- l'art. 15 comma 12 della Legge Regionale n. 11/2015 dd. 29/04/2015 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) prevede che *“Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, i Comuni possono avvalersi della Regione e dei Consorzi di bonifica mediante la stipula di convenzioni”*; -----

- tra le funzioni del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina sono previste la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica; -----

- che per la natura specialistica degli interventi di cui trattasi e la difficoltà ad attuare quanto necessario tramite le risorse interne comunali è conveniente avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 4 comma 1 della Legge Regionale n. 28/2002 dd. 29/10/2002 e dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11/2015, della collaborazione del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina il quale, oltre alla specifica competenza, è dotato di adeguate attrezzature e di personale specializzato;-----

- il Comune di Villesse con nota prot. 7638 dd. 21/10/2019 ha richiesto al Consorzio la disponibilità ad eseguire la manutenzione dei fossi comunali mediante stipula di una convenzione ai sensi della sopra citato art. 15 comma 12 della Legge Regionale n. 11/2015 dd. 29/04/2015; -----

- con nota prot. n. 7785 dd. 11/11/2019 il Consorzio ha accolto favorevolmente la sopra citata richiesta di intervento del Comune mediante

stipula di una convenzione;-----

- con determinazione n. 417 di data 25/11/2019 del Responsabile del Servizio
Area Tecnica Manutentiva, è stato affidato il servizio di cui sopra; -----

è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto
anche ai sensi dell'art. 15 comma 12 della Legge Regionale n. 11/2015 dd.
29/04/2015; -----

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:-----

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Villesse, per le motivazioni di cui in premessa, affida al
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina la manutenzione dei corsi d'acqua del
proprio territorio Comunale, identificati nei seguenti documenti, che si
intendono facenti parte integrante del presente atto, anche se non
materialmente allegati, nota consortile prot. n. 2708 dd. 11/11/2019 (prot.
comunale prot. n. 7785 dd. 11/11/2019); planimetria- rete idraulica oggetto
d'intervento; relazione tecnica dell'intervento, con la manutenzione con
interventi di: -----

Fosso 1 -----

- Interventi manutentivi di sfalcio e decespugliamento per tutta la lunghezza-
- Pulizia degli imbocchi dei passaggi e dove necessario le ricalibrature-----
- Installazione presso il punto D della necessaria protezione metallica a
chiusura del sifone-----
- Sistemazione del Ponticello (punto E);-----

Fosso 2-----

- Interventi manutentivo di sfalcio e decespugliamento per tutta la lunghezza-

- Pulizia degli imbocchi dei passaggi e dove necessario le ricalibrature-----

ART. 2 - CORRISPETTIVO

L'importo della convenzione è determinato in base alla spesa storicamente sostenuta dal Comune per analoghi interventi eseguiti dal Consorzio ed è così fissato: -----

Fosso 1 -----

- Interventi manutentivi di sfalcio e decespugliamento per tutta la lunghezza-

- Pulizia degli imbocchi dei passaggi e dove necessario le ricalibrature-----

- Installazione presso il punto D della necessaria protezione metallica a chiusura del sifone-----

- Sistemazione del Ponticello (punto E);-----

Fosso 2-----

- Interventi manutentivo di sfalcio e decespugliamento per tutta la lunghezza-

- Pulizia degli imbocchi dei passaggi e dove necessario le ricalibrature-----

A corpo € 16.000,00-----

Il corrispettivo sopra riportato per aree s'intende per n. 1 intervento a corpo ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza ed IVA. Si stima che per i lavori in oggetto gli oneri della sicurezza hanno un'incidenza del 3%.-----

Si autorizza altresì il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ad effettuare i lavori summenzionati con mezzi e manodopera non consortili in caso di necessità. -----

ART. 3 - MODALITÀ, TEMPI D'INTERVENTO

E DURATA DELLA CONVENZIONE

Il Consorzio si impegna ad effettuare quanto sopra riportato entro 31/01/2020, salvo eventuali proroghe da concordarsi congiuntamente sulla

base delle tipologie di intervento, nel rispetto del cronoprogramma già indicato alla Regione. Il corrispettivo verrà stabilito secondo quanto indicato all'art. 2.-----

La convenzione avrà durata massima di 1 (uno) anno a partire dalla data di sottoscrizione della presente.-----

ART. 4 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 art. 3 “Tracciabilità dei flussi e di quanto specificamente indicato dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 10 dd. 22/12/2010, tutte le transazioni attinenti all’intervento di cui all’oggetto dovranno riportare il seguente CIG ZCF2AC795C. -----

Il Consorzio dovrà attenersi a quanto segue: -----

- ad utilizzare, per il presente rapporto contrattuale, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva per il presente rapporto contrattuale;-----

- a comunicare al Comune, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione dei suddetti conti correnti, i seguenti dati: -----

1. estremi identificativi del conto corrente (n. C/C, nominativo banca, filiale, codice IBAN);-----

2. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;-----

3. ad impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive

modifiche ed integrazioni.-----

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ogni qual volta sia verificata l'effettuazione di transizioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.-----

ART. 5 - PAGAMENTI

A eseguito intervento di cui alla voce dell'art. 2, previo accertamento tecnico da parte del Comune, verrà corrisposto al Consorzio il corrispettivo per l'intervento eseguito mediante pagamento entro 30 giorni d.f.f.m..-----

ART. 6 - OSSERVAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA

Si autorizza il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina ad effettuare i lavori sopra menzionati con mezzi e manodopera non consortili in caso di necessità.

Il Consorzio ha la totale responsabilità della sicurezza e della gestione degli interventi. Il personale del Comune potrà accedere nelle aree di lavoro, salvo quanto previsto nei successivi articoli, solo successivamente alle operazioni finite, per tale motivo non sussiste la necessità della redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.-----

ART. 7 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI ED ASSICURAZIONI

Il Consorzio si obbliga a tenere il Comune indenne da qualunque danno che potesse derivare alle proprietà, alle persone tutte o alle cose a causa di accidenti dipendenti dalle lavorazioni, come pure di tenerlo sollevato da ogni reclamo od azione in generale che provenissero da terzi per il fatto della presente convenzione. Nel caso che eventuali incidenti, nelle fasi di esecuzioni delle lavorazioni comportino rischio di inquinamento di varia natura, il Consorzio assume tutte le responsabilità sia civili che penali,

liberando il Comune da ogni consapevolezza. Il Consorzio, a copertura dei rischi, ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi con polizza n. 131872211 della UNIPOL SAI Assicurazioni – Agenzia di Trieste per un massimale di € 2.500.000,00.-----

ART. 8 – ACCESSIBILITÀ DEI LUOGHI

Resta a carico del Comune la verifica dell'accessibilità, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni da parte dei privati proprietari dei fondi interessati dal transito dei mezzi d'opera e l'informazione sui possibili rischi legati alle attività di manutenzione.-----

ART. 9 - SUPERVISIONE E VIGILANZA

Il personale dipendente del Comune potrà accedere liberamente nelle aree d'intervento per visite d'ispezione e controllo al fine di segnalare eventuali situazioni di pericolo. La vigilanza sulle lavorazioni di manutenzione e l'osservazione delle condizioni contenute nella presente convenzione rimangono comunque a carico del Comune.-----

ART. 10 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno deferite al Foro di Gorizia con esclusione di qualsiasi altro Foro. ---

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti prendono atto che il trattamento dei dati personali dell'incaricato sarà effettuato dal Comune anche con l'ausilio di mezzi elettronici. I dati personali in oggetto saranno trattati ed utilizzati dal Consorzio o dai suoi incaricati esclusivamente al fine della gestione della presente convenzione e

per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sua sottoscrizione. Al
Coordinatore è riconosciuta la possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7
del D. Lgs. 196/2003. -----

Il titolare del trattamento dei dati personali del Coordinatore è il Comune di
Villesse nella persona del dott. Lorenzo Rigonat, Responsabile del Servizio
Area Tecnico-Manutentiva. -----

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente disciplinare, composto da n. 9 facciate, è impegnativo fin dal
momento della sottoscrizione. -----

Le imposte di bollo e registrazione della presente Convenzione, se dovute,
sono a carico del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina. -----

Gli importi dovuti al Consorzio, relativi alla presente convenzione, saranno
assoggettati ad IVA secondo i termini di Legge.-----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

PER IL COMUNE DI VILLESSE

Il Responsabile del Servizio - Area tecnico Manutentiva

dott. Lorenzo Rigonat

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA

Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica Pianura

Isontina - p.i. Enzo Lorenzon

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.